



UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
SEGRETERIA CONFEDERALE

SEDE NAZIONALE

00187 ROMA VIA LUCULLO 6
TELEFONO 47531
TELEX 622425
TELEFAX 4753208
E-MAIL info@uil.it

SEDE EUROPEA

R. DU GOUVERNEMENT PROVISoire 34
1000 BRUXELLES
TELEFONO 00322 / 2178838
TELEFAX 00322 / 2199834

Data: **10 Gennaio 2012**
Protocollo: **01/12/PC/cm**
Servizio: **Sviluppo Sostenibile Agricoltura
Cooperazione**
Oggetto: *Approvati gli Accordi sulla formazione. Un passo avanti
significativo nell'attuazione del D. Lgs. 81/2008.*

- A tutte le strutture UIL

CIRCOLARE N. 01

LORO SEDI

La Conferenza Stato Regioni di mercoledì 21 dicembre 2011 ha approvato gli Accordi relativi¹:

- alla formazione dei datori di lavoro che intendano assumere **lo svolgimento diretto dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi** (ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D. Lgs. 81/2008)
- **alla formazione dei lavoratori** (ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008).

1. Formazione dei datori di lavoro che intendono assumere lo svolgimento diretto dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Il Decreto Legislativo 81 aveva stabilito che per la formazione dei datori di lavoro che intendono assumere la responsabilità del Spp si sarebbe dovuto prevedere una durata indicata dalle 16 alle 48 ore, adeguandola "alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative".

Finalmente l'Accordo approvato il 21 dicembre scorso rende concreta questa disposizione legislativa, attuandola e definendo contenuti e modalità di svolgimento sia dei corsi di formazione iniziali che dei corsi di aggiornamento.

Secondo l'Accordo la durata e i contenuti previsti per i corsi di formazione per DI-Spp sono da considerarsi minimi: i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, d'intesa con il datore di lavoro, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti "specifici" ritenuti migliorativi dell'intero percorso.

Si ribadisce, inoltre, che quanto definito dall'Accordo non comprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza: tale formazione va considerata quindi supplementare, qualora il datore di lavoro assuma direttamente anche queste funzioni.

¹ La Conferenza ha inoltre espresso il proprio parere sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del **SINP**, nonché le regole per il trattamento dei dati (ai sensi dall'articolo 8, comma 4, del D.Lgs.81/2008). Daremo successive comunicazioni e precisazioni sulla materia.

Significativa innovazione - introdotta nel corso del lungo iter di elaborazione/approvazione dell'Accordo in oggetto – è la previsione relativa all'impiego di piattaforme e-learning per lo svolgimento del percorso formativo secondo le condizioni definite dall'**Allegato I**.

Assegnazione del livello di rischio

Il codice Ateco di riferimento permette di collocare l'azienda ad *un livello di rischio alto, medio basso*, collegando a tali livelli i relativi “monte ore” per la formazione. Tale classificazione, definita all'**Allegato 2**, ha fatto molto discutere nel confronto tra le istituzioni e le parti sociali, poiché ne risulta una classificazione non perfettamente rispondente alle conoscenze sui livelli di frequenza e gravità del rischio dei diversi settori merceologici. Il criterio è tuttavia quello già utilizzato nella classificazione di riferimento per l'individuazione delle ore relative al modulo B nella formazione dei Rspg.

Si sarebbero potuti utilizzare altri criteri, o un mix di criteri (codice di tariffa Inail ad es.) per superare alcune evidenti criticità, come ad esempio la collocazione dei settori dell'“agricoltura”, della “pesca” e dei “trasporti, magazzinaggi, comunicazioni” nella fascia di rischio “media”, accanto alla “pubblica amministrazione” e all'“istruzione”.

Il monte ore previsto per i diversi livelli di rischio prevede la seguente articolazione:

- livello di rischio basso 16 ore
- livello di rischio medio 32 ore
- livello di rischio alto 48 ore.

Per tutti e tre i livelli si prevede lo svolgimento dei corsi in quattro Moduli:

- Modulo 1: Normativo-giuridico
- Modulo 2: Gestionale – gestione e organizzazione della sicurezza
- Modulo 3: Tecnico -individuazione e valutazione dei rischi
- Modulo 4: Relazionale- formazione e consultazione dei lavoratori.

Di rilievo nel *Modulo 2 Gestionale* - oltre ai temi più consueti relativi agli strumenti per la valutazione dei rischi, la redazione del documento, la gestione degli appalti, l'organizzazione della prevenzione incendi del primo soccorso e la gestione delle emergenze – l'introduzione di approfondimenti relativi alla “considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori” e ai “modelli di organizzazione e gestione della sicurezza”. Nel *Modulo 4 Relazionale* interessante è l'integrazione all'argomento consueto relativo alle “tecniche di comunicazione” del concetto di “sistema delle relazioni e della comunicazione aziendale”, la cui progettazione e gestione è quantomeno altrettanto utile ai fini della prevenzione anche in una microimpresa.

Inoltre va evidenziato che nel corso dell'iter di definizione e approvazione dell'Accordo sono state considerevolmente ampliate le possibilità di utilizzo della formazione a distanza. L'Accordo approvato sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I, prevede che l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning sia consentito per il Modulo 1 (normativo) ed il Modulo 2 (gestionale) per la formazione iniziale e per tutto l'aggiornamento.

Verifica dell'apprendimento

Si prevede la valutazione del corso mediante la **verifica dell'apprendimento**, che comprende “colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali”.

L'elaborazione del questionario relativo alla prova è competenza del docente, mentre "l'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale".

Gli attestati rilasciati sono validi su tutto il territorio nazionale.

Si prevede inoltre la possibilità di attuare, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

Aggiornamento

L'aggiornamento, previsto con cadenza quinquennale, viene articolato con riferimento al livello del rischio, analogamente al percorso formativo iniziale. Molto importante la previsione relativa all'obbligo di aggiornamento sia per coloro che hanno frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (ovvero i corsi di 16 ore) che per coloro che erano stati esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Per coloro che avevano goduto dell'esonero, l'Accordo stabilisce che:

- il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo
- tale aggiornamento sia specificamente progettato e che debba prevedere i medesimi contenuti individuati dalle nuove disposizioni dell'Accordo stesso per la formazione del DI-Spp (quindi articolazione nei quattro moduli).

Nei corsi di aggiornamento quinquennale previsti invece per tutte le altre fattispecie (nuovi datori di lavoro o formati sulla base delle disposizioni del D.M. 16 gennaio 1997) non dovranno essere riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti.

Il monte ore previsto per i corsi di aggiornamento, secondo i diversi livelli di rischio è il seguente:

- livello di rischio basso 6 ore
- livello di rischio medio 10 ore
- livello di rischio alto 14 ore

L'ampliamento delle possibilità di utilizzo della formazione a distanza per l'aggiornamento è massima in quanto abbiamo una previsione generalizzata di utilizzo della modalità di apprendimento e-learning secondo i criteri previsti in Allegato I.

Al fine di monitorare l'applicazione dell'accordo e migliorarne i contenuti è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un **gruppo tecnico** composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro **18 mesi** dall'entrata in vigore dell'accordo stesso. In particolare si porrà attenzione all'individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso e alle modalità di coordinamento tra le disposizioni dell'accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino, all'introduzione delle modalità e-learning, alla revisione delle disposizioni relative alla formazione dei Rspg.

2. La formazione per lavoratori, dirigenti e preposti

Il secondo Accordo di Conferenza stato Regioni, approvato lo scorso 21 dicembre, individua per tutte e tre le fattispecie di formazione nuove regole ed una procedura relativamente all'attuazione delle disposizioni dell'art. 37 comma 12 secondo cui "la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro...".

La procedura per la richiesta di collaborazione agli enti bilaterali² e agli organismi paritetici, definendo le modalità per l'esercizio di tale facoltà e superando la genericità delle precedenti disposizioni legislative, punta a rendere tale disposizione (è da augurarsi) meglio attuabile:

- se la richiesta riceve riscontro da parte dell'organismo paritetico, si deve tenere conto delle relative indicazioni nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche se tale realizzazione non viene affidata agli enti bilaterali e agli organismi paritetici
- mentre se la richiesta non riceve riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Richiamiamo a tale proposito la Circolare n.20 del 29 luglio 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativa alle "Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi", che vi abbiamo inviato mediante la nostra circolare n.39 del 2 agosto 2011.

Modalità di apprendimento e-learning

Anche per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti (come per i datori di lavoro con assolvimento diretto funzione Rspg), la possibilità di utilizzo della formazione a distanza è stata notevolmente ampliata. Infatti, sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentito per:

- **la formazione generale per i lavoratori;**
- **l'intero percorso formativo dei dirigenti;**
- **la totalità del monte ore previsto per l'aggiornamento, per tutte e tre le figure;**
- **la formazione dei preposti, con riferimento alle seguenti specifiche tematiche previste dal percorso:** "Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; definizione e individuazione dei fattori di rischio; incidenti e infortuni mancati; tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri";
- ed inoltre per "**progetti formativi sperimentali**, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti".

Requisiti di base dei corsi per tutti i soggetti formatori
Per ciascuno corso si dovrà prevedere : <ul style="list-style-type: none">• soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;• un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;

² Va sottolineato che l'aver introdotto il riferimento anche agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, è una incoerenza con il dettato della legge che, al citato art. 37 comma 12, fa riferimento esclusivamente agli organismi paritetici.

- i nominativi dei docenti;
 - un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
 - il registro di presenza dei partecipanti;
 - l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
 - la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
- **Nei confronti dei lavoratori stranieri :**
 - ◆ i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore;
 - ◆ anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l'efficacia e la funzionalità dell'espletamento del percorso formativo e considerata l'attitudine dei sistemi informatici a favorire l'apprendimento, potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-learning.

Formazione dei lavoratori

La formazione dei lavoratori e dei soggetti di cui all'Art. 21, comma 1 (componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi artigiani e piccoli commercianti)³ prevede un'articolazione in *formazione generale e formazione specifica*, secondo i criteri e le modalità descritte nella Tabella seguente.

<u>A. Formazione dei lavoratori</u>	
1. Formazione generale	
Contenuti	Durata minima
<ul style="list-style-type: none"> ● concetti di rischio ● danno ● prevenzione ● protezione ● organizzazione della prevenzione aziendale ● diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali ● organi di vigilanza, controllo e assistenza 	<u>4 ore per tutti i settori</u>
2. Formazione specifica	
Contenuti	Durata
<ul style="list-style-type: none"> ● Rischi infortuni ● Meccanici generali 	Durata Minima con riferimento alla

³ Per i quali non è previsto un obbligo formativo, bensì un'opportunità anche eventualmente usufruendo dei finanziamenti di cui all'Art. 52 comma 1 lettera b). L'obbligo formativo per queste figure è invece previsto dal Dpr sugli ambienti confinati e farà probabilmente parte dei criteri per la qualificazione delle imprese in corso di definizione da parte della Commissione consultiva.

<ul style="list-style-type: none"> • Elettrici generali • Macchine • Attrezzature • Cadute dall'alto • Rischi da esplosione • Rischi chimici • Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri • Etichettatura • Rischi cancerogeni • Rischi biologici • Rischi fisici • Rumore • Vibrazione • Radiazioni • Microclima e illuminazione • Videoterminali • DPI Organizzazione del lavoro • Ambienti di lavoro • Stress lavoro - correlato • Movimentazione manuale carichi • Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto) • Segnaletica • Emergenze • Procedure esodo e incendi • Procedure organizzative per il primo soccorso • Incidenti e infortuni mancati • Altri Rischi 	<p>classificazione dei settori, sulla base del codice Ateco di appartenenza dell'azienda (Allegato 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 ore per i settori della classe di rischio basso; • 8 ore per i settori della classe di rischio medio; • 12 ore per i settori della classe di rischio alto. <p>La formazione deve fare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.</p>
<p>Totale</p> <p>Aziende a rischio basso</p> <p>Aziende a rischio medio</p> <p>Aziende a rischio alto</p>	 <p>4+ 4 = 8 ore</p> <p>4+ 8 = 12 ore</p> <p>4+ 12 = 16 ore</p>

La specificità dei rischi aziendali, a seguito della valutazione dei rischi, può prevedere le necessarie integrazioni in termini di contenuti e durata rispetto agli obblighi generali sopra descritti. Analogamente possono intervenire accordi tra le parti a livello settoriale o aziendale. Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la “Formazione Generale” e quella “Specifica” mentre, ove previsto, si deve considerare aggiuntivo l’“Addestramento” (Art. 2, comma 1, lettera cc).

Formazione dei preposti

La formazione dei preposti deve comprendere quella dei lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, secondo i criteri e le modalità descritte nella Tabella che segue.

<u>B. Formazione dei preposti</u>	
Formazione particolare aggiuntiva per il preposto	
Contenuti	Durata minima
<ul style="list-style-type: none">• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione• Definizione e individuazione dei fattori di rischio;• Incidenti e infortuni mancati• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri• Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.	<u>8 ore per tutti i settori</u>
Totale	
Aziende a rischio basso	8+8 = 16 ore
Aziende a rischio medio	8+ 12 = 20 ore
Aziende a rischio alto	8+ 16 = 24 ore
Al termine del corso (avendo assicurato una frequenza di almeno 90% delle ore previste) verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test in alternativa tra loro	

Formazione dei dirigenti

La formazione di tutti i dirigenti **sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori** ed è strutturata in quattro moduli aventi i contenuti minimi descritti nella tabella che segue. **La formazione dei dirigenti costituisce credito formativo permanente.**

<u>C. Formazione dei dirigenti</u>	
Contenuti	Durata
<ul style="list-style-type: none">• Modulo 1: Giuridico - Normativo	Formazione complessiva minima di 16 ore.

<ul style="list-style-type: none"> • Modulo 2: Gestione e organizzazione della sicurezza • Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi • Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori 	<p>La formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali adottati previa consultazione dei Rls</p>
<p align="center">Al termine del corso (avendo assicurato una frequenza di almeno 90% delle ore previste) dovrà essere effettuata una prova di verifica obbligatoria tramite colloquio o test</p>	

Aggiornamento

Aggiornamento con cadenza quinquennale con durata minima di **6 ore per lavoratori, preposti, dirigenti, per tutti e tre i livelli di rischio alto medio e basso.**

L'Accordo suggerisce, inoltre, che possono essere previste, “anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale”.

L'Accordo sottolinea, infine, che “nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi⁴. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

Chi non deve frequentare i corsi iniziali
<p align="center">A. Riconoscimento della formazione pregressa</p> <p>Lavoratori e preposti Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione iniziale i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo, una formazione nel rispetto;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle previsioni normative ◆ e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. <p><i>N.B. Nella fattispecie sopra indicata l'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi. In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva prevista per il preposto dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo.</i></p> <p>Dirigenti Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione per dirigenti, i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.</p>

⁴ Per queste fattispecie va obbligatoriamente effettuata una formazione specifica.

B. Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione iniziali con le nuove regole i **lavoratori, i dirigenti e i preposti** che frequentino – **entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo** – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi:

- ◆ delle previsioni normative
- ◆ e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Al di là di elementi di merito - quali ad esempio i riferimenti ai codici Ateco che avranno bisogno di essere precisati nell'attuazione pratica – valutiamo positivamente i provvedimenti approvati che daranno finalmente attuazione ad un tema, quello della formazione, fondamentale per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO CONFEDERALE
(Paolo Carcassi)